SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA -

(N. 851)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, incaricato del coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1977

Istituzione dell'Università degli studi della Basilicata, del Molise e di Reggio Calabria

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie.

I disegni di legge già presentati nel corso della passata legislatura sono decaduti con il sopravvenuto scioglimento delle Camere. In attuazione delle suddette norme è stato predisposto, insieme con altri, il presente disegno di legge.

Ciò premesso, occorre far presente che il disegno di legge tiene conto di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 mag-

gio 1975 nonchè di quanto rappresentato dai competenti organi regionali, ai quali, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il Titolo I è relativo all'Università degli studi statale della Basilicata.

L'articolo 1 istituisce l'Università degli studi della Basilicata con sede in Potenza, a decorrere dall'anno accademico 1978-79, mentre l'articolo 2 ne prevede le facoltà e i corsi di laurea.

L'articolo 3 stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università in parola. I posti di professore, che saranno coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso e per il residuo per trasferimento, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 580 del 1973. Si provvede, invece, ad incrementare, con il presente disegno di legge, il ruolo degli assistenti, i cui posti sono coperti, per il 50 per cento, mediante trasferimento di assistenti in soprannumero nominati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 580 del 1973.

La disposizione è intesa a favorire il riassorbimento dei suddetti soprannumerari. Dopo cinque anni — termine massimo in cui saranno prevedibilmente attuati tutti i corsi di studio — e quindi dopo che sarà stato consentito il massimo riassorbimento, la parte residua sarà destinata a pubblico concorso. Anche per i posti relativi al personale non insegnante si provvede con quelli portati in aumento dai provvedimenti urgenti, tranne che per il personale ausiliario.

Per il funzionamento delle opere universitarie, in assenza di ruoli organici delle opere medesime, si provvederà mediante utilizzazione dell personale non insegnante delle Segreterie universitarie.

Il Titolo II è relativo all'Università degli studi statale del Molise.

L'articolo 4 istituisce la predetta Università, con sede in Campobasso, a decorrere dall'anno accademico 1978-79.

L'articolo 5 ne prevede le facoltà e i corsi di laurea.

L'articolo 6 stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università in questione. La normativa è quella già prevista dal precedente articolo 3 relativo all'Università della Basilicata.

Il Titolo III è relativo all'Università degli studi statale di Reggio Calabria.

L'articolo 7 istituisce la predetta Università, a decorrere dall'anno accademico 1978-1979. La stessa norma prevede che è soppresso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

L'articolo 8 ne prevede le facoltà e i corsi di laurea. Due facoltà, e precisamente Giurisprudenza e Scienze economiche e bancarie, hanno sede in Catanzaro.

L'articolo 9 stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università. Anche qui è riprodotta, per motivi di uniformità di trattamento, la normativa dell'articolo 3.

L'articolo 10 prevede, per il passaggio del personale, che i professori universitari e gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria passino a far parte dell'organico della Facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria.

Lo stesso articolo 10 stabilisce inoltre che il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso il predetto Istituto continui a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso la suddetta Facoltà.

Il mantenimento dell'assegnazione della destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio universitario è stabilito dall'articolo 11.

Viene istituita una sezione staccata dell'ISEF di Roma in Catanzaro (articolo 12).

Il Titolo IV reca le norme comuni e finali.

L'articolo 13 prevede che nelle suddette Università fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione le attribuzioni ad essi demandate sono esercitate da appositi comitati tecnico-amministrativi. A detti

comitati è affidato il compito di provvedere alla organizzazione di tutti i servizi amministrativi in attesa della regolare costituzione del relativo organo di governo amministrativo.

L'articolo 14 prevede, nel caso che non sia possibile procedere alla immediata costituzione dei Consigli di facoltà, la nomina di comitati ordinatori composti da tre membri, due elettivi ed uno designato dal Ministro della pubblica istruzione. Tali comitati provvederanno, tra l'altro, ad avviare l'attività didattica, e cesseranno allorquando, attraverso le successive aggregazioni dei professori di ruolo che verranno a far parte delle facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costituire i Consigli di facoltà.

È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengono introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I Presidenti dei comitati ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli organi, i poteri dei Presidi delle facoltà.

L'articolo 15 detta disposizioni per l'elezione dei Rettori, che verranno nominati dal

Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori.

È prevista la possibilità dell'esonero del Rettore dall'insegnamento per i primi tre anni di funzionamento dell'Università. L'esonero può essere confermato per il successivo triennio. La norma si spiega considerando il carattere particolarmente oneroso dei compiti che gravano sul Rettore nella fase di primo avvio dell'Università.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati gli statuti delle Università di cui trattasi (articolo 16).

L'articolo 17 è relativo alla data di inizio dei corsi di laurea.

È prevista per le Università in parola la possibilità di stipulare convenzioni con enti e privati, rinnovabili, di durata ventennale (articolo 18).

L'articolo 19 prevede la copertura degli oneri derivanti dalla legge per l'esercizio finanziario 1977.

L'articolo 20 stabilisce infine che le Università di cui trattasi si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorquando entrerà in vigore la relativa legge, mentre l'articolo 21 costituisce norma di rinvio alla legislazione vigente in materia di ordinamento universitario.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE DELLA BASILICATA

Art. 1.

(Istituzione)

Con effetto dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;
- b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile sezione edile e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
- c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;
- d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

Art. 3.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori e gli assi-

stenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 30 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu-

mero 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

TITOLO II

UNIVERSITA' DEGLI STUDI STATALE DEL MOLISE

Art. 4.

(Istituzione)

Con effetto dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università degli studi statale del Molise con sede in Campobasso.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi del Molise comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciscuna indicati:

- a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in scienze biologiche;
- b) medicina veterinaria, con i corsi di laurea in scienze della produzione animale e in medicina veterinaria.

Art. 6.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi del Molise sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle C e D.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

TITOLO III

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE DI REGGIO CALABRIA

Art. 7.

(Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi di Reggio Calabria.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dallo stesso anno accademico è soppresso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Art. 8.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi di Reggio Calabria comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) architettura, con il corso di laurea in architettura e in urbanistica;
- b) scienze statistiche demografiche ed attuariali, con il corso di laurea in scienze statistiche demografiche ed attuariali;
- c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

- d) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze naturali;
- e) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
- f) scienze economiche e bancarie, con il corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Le facoltà di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) hanno sede in Catanzaro.

Art. 9.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle E ed F.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'assegnazione degli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, di cui al successivo articolo 10 sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi del-

l'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle all'egate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 10.

(Passaggio del personale)

I professori universitari e gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, passano a far parte dell'organico della facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria, di cui al precedente articolo 8.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso la facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria sopra indicata.

Art. 11.

(Patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria)

Il patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria è devoluto all'Università di Reggio Calabria.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria l'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Reggio Calabria all'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Art. 12.

(Istituzione di una sezione staccata dell'ISEF di Roma in Catanzaro)

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e fino all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e alla conseguente soppressione degli ISEF è istituita in Catanzaro una sezione staccata dell'ISEF di Roma.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti ai corsi di educazione fisica funzionanti in Catanzaro sono validi ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento del diploma.

Gli studenti regolarmente iscritti ai predetti corsi sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la sezione staccata dell'ISEF di Roma, di cui al precedente primo comma.

TITOLO IV NORME COMUNI E FINALI

Art. 13.

(Comitati tecnico-amministrativi)

Nelle Università istituite con la presente legge, fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi nominati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 14.

(Comitati ordinatori)

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nello ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alle facoltà stesse risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico delle Università e alla loro graduale entrata in funzione.

Art. 15.

(Rettori)

Nella prima applicazione della presente legge, i rettori delle Università di cui alla presente legge saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 14.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare in materia didattica, da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di *pro rettore*.

Art. 16.

(Statuti)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge.

Gli statuti andranno in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 17.

(Inizio dei corsi di laurea)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento, e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università predette, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 18 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 14, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli 2 e 5.

Art. 18.

(Convenzioni)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni,

con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Restano fermi in favore delle Università degli studi di cui alla presente legge gli impegni assunti da eventuali consorzi universitari o da altri enti pubblici.

Art. 19.

(Onere finanziario)

Per il primo funzionamento dei comitati tecnici di cui al precedente articolo 13 è stanziata la somma di lire 100 milioni per ciascun comitato. All'onere complessivo di lire 300 milioni si provvede, nell'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Norma di rinvio)

Le Università degli studi di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 21.

(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Tabella A

UNIVERSITA DEL	LA	В	AS:	[L]	[CA	TA		
POSTI DEL PERSONALE I	NSE	GN.	ANT	Œ	DI	RU	oro	
						PC	STI	
Facoltà di scienze mater e naturali	mai	ticl	ne,	fis	ich	ie:		
Professori universitari							12	
Assistenti universitari	•	•	٠			•	14	
Facoltà di ingegneria								
Professori universitari						•	12	
Assistenti universitari							16	
Facoltà di lettere e file	osoj	fia						
Professori universitari							10	
Assistenti universitari							12	
Facoltà di agraria								
Professori universitari	•	•					12	
Assistenti universitari					•	•	16	
ISEF								
				7	Гав	ELL	а <i>В</i>	
UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA								
POSTI DEL PERSONALE N	ON	DOG	CEN	TE	DI	RU	olo	
Carriera direttiva amm segreterie universitar		tra	ıtiv	a i	del	le		
						P	OSTI	
primo dirigente .						•	1	
direttivi						• .	4	
Carriera direttiva di a segreterie universitar	_			a :	del	le	2	

Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	25
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	7
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coa-	16
	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli	-
uffici tecnici	1
	20
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	6
Tabella	C
UNIVERSITÀ DEL MOLISE	
POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOI	ſΛ
10011 DEL TERGONALE INGEGNANTE DI NOOI	50
POS	ТĮ
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12
Facoltà di medicina veterinaria	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12

Tabella ${\it D}$

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

F	POSTI
primo dirigente	1
direttivi	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	6
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie uinversitarie	18
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	5
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	13
I	POSTI
Carriera esecutiva dei tecnici	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	15
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	1
Operai di terza categoria	1

TABELLA E

UN	IVER	SITA	DI I	REG	GIO) (CAI	LAE	BRI	Α
Posti	DEL	PERSO	ONALE	INS	EGN	IAN	TE	DI	RU	OLO
Facolt	'à di	archi	tottur	а					P	OSTI
Profes Assist					•	•	•			10 12
Facolt fich		scienz attua		tisti	che	de	emo	ogra	<i>a</i> -	
Profes	sori	unive	rsitar	i .						12
Assist	enti	unive	rsitari		•	•				14
Facolt	à di	letter	e e fi	loso	fia					
Profes	sori	unive	rsitar	i .						10
Assist	enti :	univei	rsitari	•				•		14
Facolt e na	tà di at <mark>ura</mark>		ze ma	tem	atio	che	, f	isic	he	
Profes	sori	unive	rsitar	i.						8
Assist	enti	unive	rsitari	•						12
Facolt	à di	giuris	sprude	enza						
Profes	sori	unive	rsitar	i.						10
Assist	enti	univei	rsitari				•	٠		14
Facolt cari		scien	ze ec	onor	nic	he	e	bar	1-	
Profes	sori	unive	rsitar	i.						8
Assist					•			•		12
							-	Гав	ELL	A F
UNI	VER	SITA	DI F	REG	GIO) (CAI	LAE	BRI	A
Posti Carrie segr	ra di	rettiv		nini						OLO
									PO	OSTI
pı	rimo	dirige	ente						•	1.
di	retti	i								Л

Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	30
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	12
Carriera esecutiva dei tecnici	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	2
Operai di terza categoria	6